



CITTÀ DI SPINEA

PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza Dirigenziale n. 138/2014

Spinea, lì 31/12/2014

CITTADINANZA

30038 SPINEA VE

OGGETTO: ACCESSO DEI CANI A GIARDINI, PARCHI ED AREE VERDI PUBBLICHE

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO che nel territorio comunale di Spinea sono presenti aree di sgambamento nelle quali i cani possono essere lasciati liberi di correre e giocare, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del conduttore e fermo restando le responsabilità dello stesso e gli obblighi relativi alla raccolta delle deiezioni;

CHE in numerose aree verdi pubbliche sono presenti attrezzature ludiche destinate all'infanzia;

RITENUTO di tutelare l'igiene delle aree gioco per bambini e salvaguardare l'incolumità pubblica;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 30/12/2014 " Accesso dei cani a giardini, parchi ed aree verdi pubbliche";

VISTA la L.R. n. 17/2014" Modifica alla L.R. n.60/1993 – tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo-e successive modificazioni";

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28/08/2014 " Proroga dell'ordinanza contingibile ed urgente 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 TUEL - funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 06/07/2011 con il quale è stata conferita alla scrivente la responsabilità del Settore Ambiente e Protezione Civile

ORDINA

Nelle aree gioco, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai bambini e che si trovano all'interno di tutte le aree verdi comunali e nei parchi, è vietato l'accesso ai cani di qualsiasi taglia e razza, anche se muniti di guinzaglio e museruola.



CITTÀ DI SPINEA

PROVINCIA DI VENEZIA

AVVISA

Che ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute citata, in tutte le aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico compresi parchi e giardini, ad eccezione delle aree gioco di cui sopra, è consentito l'accesso ai cani solo se viene utilizzato il guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50. Inoltre i conduttori devono recare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

Validità

La presente Ordinanza è valida a far data dalla pubblicazione all'albo pretorio e fino ad ulteriore atto di rettifica; annulla e sostituisce tutti gli atti precedenti i cui contenuti siano in contrasto con quanto in questa previsto; non si applica ai cani in dotazione alle Forze di Polizia, di Protezione Civile ed ai Vigili del Fuoco e neppure ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Sanzioni

La sanzione per le violazioni di quanto disposto dalla presente ordinanza è stabilita in € 100,00.

È fatto obbligo l'osservanza da parte di tutti i cittadini

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, a mezzo stampa ed attraverso il sito internet del comune.

La presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza e competenza:

- Al Sindaco, all' Assessora alle Politiche Ambientali, all'Assessore al Patrimonio ed all'Assessore ai LLPP del Comune di Spinea
- Al Comando della Polizia Locale, alla AULSS 13 Servizi Veterinari ed al Comando dei Carabinieri
- Al settore LLPP Manutentivo, al Settore Comunicazione ed al Settore Affari Generali

Avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE
Donatella Capuzzo**